

IMPIANTI di COGENERAZIONE

Le domande più frequenti con le risposte del GSE

tratto dal sito www.gse.it

Cosa si intende per cogenerazione?

La cogenerazione è la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica (ed eventualmente meccanica). La cogenerazione utilizza sistemi di generazione tradizionali (ad es. motori a combustione interna, turbine a vapore, turbine a gas, cicli combinati...) dove l'energia termica prodotta viene recuperata e riutilizzata per usi diversi dalla generazione elettrica (ad es. usi industriali, teleriscaldamento, etc...).

Cosa si intende per "Cogenerazione ad Alto Rendimento"?

La Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) è la produzione di energia elettrica/meccanica e termica che rispetti precisi vincoli in termini di risparmio energetico. Tali vincoli sono definiti nel Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal DM 4 agosto 2011. Il testo integrale dei due decreti è scaricabile dal sito del GSE nella sezione "Quadro Normativo".

Cosa si intende per piccola e micro-cogenerazione?

Con "piccola cogenerazione" si indicano le unità di cogenerazione con capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe.

Con "micro-cogenerazione" si intendono invece le unità di cogenerazione con capacità di generazione installata inferiore a 50 kWe.

Come si richiedono il riconoscimento CAR e l'accesso al regime di sostegno?

Il GSE sta completando la predisposizione di un portale informatico attraverso il quale sarà possibile trasmettere le richieste per via telematica. Fino a quando non sarà disponibile il suddetto portale, il Produttore che intende ottenere il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ad alto rendimento e l'accesso al regime di sostegno deve inviare al GSE, separatamente per ciascuna unità di impianto, la documentazione indicata nelle "Istruzioni Operative" predisposte dal GSE, scaricabili dal sito web alla pagina "Riconoscimento CAR e accesso agli incentivi".

La richiesta deve essere inviata per posta raccomandata al GSE in forma cartacea e in unico plico chiuso al seguente indirizzo:

Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a.

Divisione Operativa

Viale Maresciallo Pilsudski, 92

00197 Roma, Italia

Sul plico deve essere indicata la denominazione della Società richiedente e riportata la seguente dicitura: "CAR"

In aggiunta all'invio secondo le modalità sopra descritte, le richieste di riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento e dell'accesso al regime di sostegno potranno essere inviate, in copia, anche all'indirizzo di posta elettronica

CAR@gse.it

Quale regime di sostegno è previsto per la CAR?

Le unità di cogenerazione hanno diritto, per ciascun anno solare in cui soddisfino i requisiti di CAR, all'emissione dei Titoli di Efficienza Energetica (o Certificati Bianchi) di tipologia II, in numero proporzionale al risparmio energetico conseguito, se positivo.

I Certificati Bianchi possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo di cui al DM 20 luglio 2004 oppure possono essere oggetto di scambio e contrattazione. In alternativa, l'operatore può richiedere il ritiro da parte del GSE dei Certificati Bianchi a cui ha diritto. Il prezzo di ritiro è quello vigente al momento dell'entrata in esercizio dell'unità e rimane costante per tutto il periodo di incentivazione. Solo per le unità entrate in esercizio prima del DM 5 settembre 2011, il prezzo di ritiro è quello vigente alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto.

Quali sono le scadenze previste per presentare richiesta di riconoscimento di funzionamento CAR?

La richiesta di riconoscimento CAR può essere presentata a preventivo oppure a consuntivo.

La richiesta a preventivo può essere presentata, in qualunque periodo dell'anno, per le unità non ancora in esercizio.

La richiesta a consuntivo può essere presentata, entro il 31 marzo di ciascun anno, per le unità che siano entrate in esercizio almeno nell'anno solare precedente a quello di inoltro della richiesta al GSE.

La richiesta di riconoscimento a preventivo non dà diritto all'accesso al meccanismo di sostegno.

Quali sono le scadenze previste per presentare richiesta di accesso al regime di sostegno?

La richiesta di accesso al regime di sostegno può essere presentata, contestualmente alla richiesta di riconoscimento CAR, entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alla produzione dell'anno solare precedente.

Limitatamente alle unità entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2009, e limitatamente agli esercizi relativi alle produzioni del 2008, 2009 e 2010, la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 2012.

Quali sono le condizioni da rispettare per riconoscere che una data unità funzioni in cogenerazione ad alto rendimento?

Le unità di cogenerazione possono essere riconosciute ad alto rendimento se per un dato anno di funzionamento presentano caratteristiche conformi a quelle indicate nell'allegato III del DM 4 agosto 2011 (che sostituisce l'allegato III del Decreto Legislativo n. 20 del 2007).

Il parametro di riferimento indicato dalla normativa per la valutazione delle caratteristiche di alto rendimento è il PES (Primary Energy Saving). La condizione da soddisfare è:

$PES \geq 0,1$ (10%)

oppure $PES \geq 0$ per le unità di piccola e micro cogenerazione.

Quali sono le condizioni da rispettare per riconoscere che una data unità di impianto abbia diritto all'accesso al regime di sostegno?

Per accedere al regime di sostegno

- le unità entrate in esercizio dal 7 marzo 2011, devono rispettare i requisiti CAR (vedi FAQ precedente). In deroga al riconoscimento CAR, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del DM 5 settembre 2011, possono essere considerate cogenerative AI SOLI FINI DELL'ACCESSO AL MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI le unità di cogenerazione entrate in esercizio tra il 07/03/2007 e il 31/12/2010 che rispettano le condizioni e i criteri stabiliti dalla Delibera AEEG 42/02 e s.m.i.;
- le unità entrate in esercizio dopo il 01/04/1999 e prima del 07/03/2007 devono essere di cogenerazione ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in esercizio dell'unità.

Quali unità possono richiedere l'accesso al regime di sostegno?

Il DM 5 settembre 2011 definisce le modalità di incentivazione delle unità di CAR e stabilisce che hanno accesso al regime di sostegno:

- le unità di cogenerazione entrate in esercizio come nuove unità o rifacimenti di unità esistenti a partire dal 7 marzo 2007, per un periodo di 10 anni (15 per le unità abbinate a reti di teleriscaldamento) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in esercizio;
- le unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007. Ai sensi dell'art. 29, comma 4 del Decreto Legislativo n.28 del 3 marzo 2011. Per queste unità il periodo di incentivazione è di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DM 5 settembre 2011 e il numero dei Certificati Bianchi spettanti è pari al 30% di quello previsto dal DM 5 settembre 2011.

Per poter presentare la domanda di riconoscimento CAR o di accesso al regime di sostegno è necessario allegare tutti i documenti presenti nelle RICHIESTE scaricabili dal sito web del GSE?

Sì, con l'esclusione dell'allegato M che è specifico per i soggetti esenti dal regime di denuncia di officina elettrica e gli allegati E1 o E2, specifici per le unità abbinate a reti di teleriscaldamento. Le RICHIESTE contengono tutti i documenti necessari a trasmettere al GSE le informazioni indispensabili per la valutazione delle condizioni di alto rendimento e per il calcolo dell'incentivo nelle diverse casistiche. Il GSE si riserva comunque di richiedere approfondimenti, se necessario.

È possibile richiedere l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, ai sensi del DM 5 settembre 2011, per unità di cogenerazione che già accedono ai Certificati Verdi o alla Tariffa Onnicomprensiva?

No. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DM 5 settembre 2011 gli incentivi di cui al suddetto Decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici salvo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo. Non è possibile, quindi, richiedere Certificati Bianchi relativamente ad impianti qualificati IAFR che percepiscano CV oppure Tariffa Onnicomprensiva.

Gli impianti di cogenerazione abbinate al teleriscaldamento, ai sensi del DM 24 ottobre 2005, solo ai fini del rilascio di Certificati Verdi da TLR devono rispettare i criteri stabiliti dalla Delibera AEEG 42/02 e s.m.i.?

Sì. Ai sensi del DM 24 ottobre 2005, solo per questa tipologia di impianti e solo ai fini del rilascio dei Certificati Verdi da teleriscaldamento si applica la Delibera AEEG 42/02 s.m.i..

Una ESCO può presentare domanda di accesso agli incentivi e farsi accreditare i Certificati Bianchi per conto di un soggetto produttore?

Il soggetto che ha diritto a presentare le richieste e a ricevere gli eventuali Certificati Bianchi spettanti ad un'unità di cogenerazione è l'Operatore così come definito all'art. 2, comma 1, lettera e) del DM 5

settembre 2011, ovvero “soggetto giuridico che detiene la proprietà o che ha la disponibilità dell’unità di cogenerazione”.

La prima domanda di riconoscimento deve essere corredata da denuncia di officina elettrica e verbale di verifica redatto dall’UTF. Come possono fare i soggetti esenti dalla denuncia di officina elettrica?

L’operatore è tenuto a comunicare l’esenzione alla denuncia di officina elettrica al GSE in fase di prima richiesta mediante dichiarazione firmata dal legale rappresentante. A tale scopo il GSE ha prodotto un apposito allegato presente in tutte le RICHIESTE scaricabili dal proprio sito web.

La certificazione antimafia ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. deve essere presentata in originale?

Non necessariamente. Può bastare una copia con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000, firmata dal legale rappresentante e accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento possono accedere al meccanismo dei Certificati Verdi?

Gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento hanno diritto all’emissione dei Certificati Verdi limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento ai sensi dell’art. 1, comma 71 della legge 23 agosto 2004, n°239 se:

- a) sono entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239 e il 31 dicembre 2006;
- b) sono stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239 e prima del 31 dicembre 2006 e sono entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2009;
- c) sono entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

Fino al 31 dicembre 2012, sono esenti dal rispetto di tali vincoli gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento e connessi ad ambienti agricoli.

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina web “Qualificazione degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento”, per il rilascio dei certificati verdi (applicazione dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 20 del 2007).

Come si richiede la qualifica degli impianti di Cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per il rilascio dei Certificati Verdi?

L’Operatore che intende ottenere la qualifica per la propria sezione di impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, deve presentare al GSE apposita domanda completa di tutta la documentazione prevista dalla Procedura Tecnica di qualificazione scaricabile nella pagina web “Qualificazione degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento”, per il rilascio dei certificati verdi (applicazione dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20).